

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

12.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORTI

INDICE	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	111
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto (935)	111
PRESIDENTE	111, 112, 113, 114, 115
FORTE	114
GARZIA, <i>Relatore</i>	111, 113, 114, 115
REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>	113, 114
SARTI	114
USELLINI	113, 114, 115
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	116

La seduta comincia alle 21,40.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Spaventa è sostituito dal deputato Minervini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto (935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto ».

Il relatore, onorevole Garzia, ha facoltà di riferire sul lavoro del Comitato ristretto.

GARZIA, *Relatore*. Illustrerò molto brevemente il lavoro svolto dal Comitato ristretto in ordine al disegno di legge recante il numero 935 e riguardante la modifica alle norme sanzionatorie previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

Il Comitato ristretto si è trovato d'accordo sulla necessità di definire un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge. Attraverso alcuni emendamenti

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1980

concordati con il Governo, quindi, viene definita una serie di riduzioni delle sanzioni per un periodo di tempo che va dal momento dell'entrata in vigore della disposizione relativa all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale — cioè, dal 1° marzo prossimo — sino al 31 dicembre del 1980. La riduzione viene realizzata, in stadi successivi e crescenti di irrorazione delle sanzioni.

In altre parole, il Comitato ristretto ha ritenuto più opportuno arrivare alla piena operatività della norma attraverso un periodo nel quale sia possibile agli esercenti trovare un momento di rodaggio e di progressiva riflessione sugli adempimenti connessi all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Il Governo ha assicurato che non esistono problemi relativamente alla stampa — e, quindi, alla possibilità di dotarsene da parte dei destinatari dell'obbligo del rilascio delle ricevute fiscali — dei modelli e dei registri necessari agli adempimenti. Sono così cadute le perplessità che erano state sollevate nel corso della prima riunione del Comitato ristretto e si è proceduto, con sufficiente celerità, alla conclusione dei lavori dello stesso Comitato.

Come ultima considerazione debbo dire che in ordine alla autorizzazione alla stampa dei documenti relativi da parte delle tipografie autorizzate è stato necessario considerare anche la sanzione relativa alla emissione illecita di documenti o alla falsificazione degli stessi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dai seguenti:

« In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la

pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.

Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste dal presente articolo non operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Per le stesse violazioni è consentito al trasgressore di pagare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano accertate definitivamente più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi, l'autorità amministrativa competente, su proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, dispone per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta. Nei casi di violazioni di particolare gravità il provvedimento può essere disposto prima che l'accertamento delle violazioni diventi definitivo.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

La ricevuta fiscale è esente dall'imposta di bollo ».

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso sostituire le parole: un milione con le parole: novecentomila (1. 10).

Al secondo capoverso, sostituire le parole: sessantamila, con le parole: quarantacinquemila (1. 12).

Sostituire il quarto ed il quinto capoverso con i seguenti:

« Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese conformemente alla proposta dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta » (1. 9).

Sopprimere l'ultimo capoverso (1.11).

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Chiunque forma, in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza aver corso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini » (1. 3).

L'onorevole Garzia ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, al secondo capoverso, le parole: « nelle immediate adiacenze », con le parole: « al momento dell'uscita dallo stesso » (1. 1).

L'onorevole Usellini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo capoverso (1. 5).

Sopprimere il quarto e quinto capoverso (1. 6).

L'onorevole Forte ha presentato il seguente emendamento:

Nel settimo capoverso, dopo le parole: « degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto », aggiungere le parole: « costituisce mezzo di prova anche la ricevuta inviata dal destinatario all'ufficio IVA o al comune » (1. 8).

REVIGLIO, *Ministro delle finanze.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 10 del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

USELLINI. Ritiro l'emendamento 1. 5.

GARZIA, *Relatore.* L'emendamento 1. 1 da me proposto tende a meglio precisare

il momento entro il quale la ricevuta fiscale deve essere addebitata al destinatario. Su questo emendamento ho chiesto un chiarimento al Governo, nel senso di una precisazione del testo in questione.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. La dizione « immediate adiacenze » implica un rapporto di immediatezza temporale e spaziale tra il comportamento addebitato al destinatario e la constatazione di esso. Quest'ultimo deve quindi avvenire, conformemente a quanto può considerarsi acquisito in altro campo del diritto, anche fuori dal luogo dove è stata eseguita la prestazione ma in luoghi che, per essere immediatamente adiacenti, assicurano che la constatazione avvenga immediatamente dopo l'uscita dal luogo dove la prestazione è stata eseguita.

GARZIA, *Relatore*. Dopo questa precisazione, ritiro l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 12 del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

USELLINI. Ritiro l'emendamento 1. 6.

GARZIA, *Relatore*. L'emendamento 1. 9, presentato dal Comitato ristretto tende a sostituire il quarto ed il quinto capoverso e a reinserire l'applicazione dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; l'emendamento tende a meglio chiarire i termini e le procedure attraverso le quali si arriva alla sanzione più grave, cioè alla sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della concessione amministrativa o autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

SARTI. Desidero chiedere al Governo quali siano le sue valutazioni circa la portata dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che ha particolare significato nel caso in esame per le violazioni che si possono ipotizzare continuative ed attinenti allo stesso fatto.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Come è stato già precisato in sede di Comitato ristretto, dichiaro che l'ipotesi di violazione continuata risulta mantenuta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 9 del Comitato ristretto.
(È approvato).

FORTE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 8 poiché ritengo che qualsiasi documento veritiero è comunque utilizzabile per l'accertamento.

GARZIA, *Relatore*. L'emendamento 1. 11 mira alla soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo unico del disegno di legge in quanto la norma relativa all'esenzione dall'imposta di bollo per la ricevuta fiscale è stata già introdotta dalla Commissione nel provvedimento n. 1214.

L'emendamento 1. 3 introduce norme sanzionatorie per le violazioni delle norme sulla stampa dei registri e delle ricevute.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto 1. 11.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto 1. 3.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo già unico del disegno di legge con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un sesto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. Sono

altresì ridotte ad un sesto, per le violazioni commesse sino alla predetta data, le pene pecuniarie previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

Per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1980 le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un quarto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. La stessa riduzione si applica alle pene pecuniarie, per le violazioni commesse nello stesso periodo, previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.

La pena pecuniaria prevista nel secondo capoverso dell'articolo 1 non si applica alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dalla data del 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Le disposizioni del quinto capoverso dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

Le violazioni alle disposizioni previste nel primo, secondo e terzo capoverso dell'articolo 1 commesse sino al 31 dicembre 1980 non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel citato quinto capoverso dell'articolo 1 (2. 0. 3).

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

« Le sanzioni di cui al primo, al terzo ed al quinto capoverso dell'articolo precedente sono ridotte ad un ventesimo sino al 30 settembre 1980. Le stesse sanzioni sono ridotte ad un quinto sino al 31 dicembre 1980 » (2. 0. 2).

USELLINI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 2. 0. 2.

GARZIA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo presentato dal Comitato ristretto e testé

letto dal presidente definisce altre due modifiche delle sanzioni previste originariamente: la prima consente che per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della legge - cioè dal 1° marzo prossimo - sino al 30 giugno del 1980 le pene pecuniarie siano ridotte ad un sesto. La riduzione prevista dalla seconda parte del primo capoverso dell'articolo già unico del disegno di legge è calcolata con riferimento a tale ammontare.

Per quel che riguarda il periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 31 dicembre del 1980, le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto con riferimento a tutte le sanzioni previste dal disegno di legge, ad eccezione di quelle previste nel secondo capoverso del già citato articolo unico e sino alla data del 30 settembre 1980; per le violazioni, invece, commesse dalla data del 1° ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria è ridotta alla metà.

Infine, in tale articolo aggiuntivo viene stabilito che le disposizioni del quinto capoverso dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e che le violazioni alle disposizioni previste al primo, al secondo ed al terzo capoverso dello stesso articolo 1 commesse sino al 31 dicembre dell'anno in corso non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal quinto capoverso del citato articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Comitato ristretto 2. 0. 3.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1980

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di con-

tribuenti dell'imposta sul valore aggiunto » (935).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Citterio, Colucci, Corti, D'Alema, De Cosmo, Forte, Garzia, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Lanfranchi Cordioli Valentina, Mannino, Mazarino, Nonne, Pellicani, Rende, Rubbi Emilio, Russo Giuseppe, Sarti, Minervini, Toni, Usellini e Vetere.

La seduta termina alle 22.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO